

Versione in vigore con le modifiche apportate dalle deliberazioni 418/2015/R/com e 850/2017/R/gas, valida dall'1 giugno 2018

**DELIBERAZIONE 19 GIUGNO 2014
296/2014/R/GAS**

DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLE FASI DI ACCREDITAMENTO, DI PRIMO POPOLAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, PER IL SETTORE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 giugno 2008, GOP 35/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);

- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/com (di seguito: deliberazione 57/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 166/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014 82/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/com (di seguito: documento per la consultazione 547/2013/R/com);
- il documento per la consultazione 24 aprile 2014, 192/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 192/2014/R/gas);
- le determinazioni del Direttore della Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell’Autorità n. 1/2012, n. 7/2013, n. 9/2013 e n. 11/2014.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, *inter alia*, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente unico (di seguito: Gestore), un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (di seguito: SII o Sistema);
- con la deliberazione ARG/com 201/10 l’Autorità ha emanato le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati;
- con la deliberazione 79/2012/R/com l’Autorità ha approvato il Regolamento di funzionamento del SII, definendo l’elenco degli utenti obbligati all’accreditamento (Terna, imprese distributrici, utenti del dispacciamento ed esercenti la maggior tutela), con relative tempistiche e modalità operative;
- con la deliberazione 132/2012/R/com sono stati individuati i dati rilevanti per la costituzione del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), associati a ciascun punto di prelievo, e rese note le disposizioni per il popolamento e l’aggiornamento mensile dello stesso;
- con la deliberazione 57/2013/R/com è stato disposto, tra l’altro, che il SII gestisca centralmente la messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile anche determinando mensilmente i coefficienti di ripartizione del prelievo o CRPU di ciascun utente del dispacciamento, sulla base dei dati aggiornati contenuti nel RCU;
- con la deliberazione 166/2013/R/eel sono state disciplinate le modalità di accreditamento di nuovi utenti del dispacciamento e delle controparti commerciali dei clienti finali; mentre, con la deliberazione 82/2014/R/eel sono state emanate disposizioni in merito all’attività di verifica dell’abbinamento tra il POD associato ad un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente finale titolare del punto (servizio di *pre-check*);
- con il documento per la consultazione 547/2013/R/com l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito all’implementazione dei processi di *switching* e voltura contrattuale nel SII, evidenziando in particolare l’intenzione di adottare

un percorso di implementazione graduale con opportuni momenti di verifica finalizzati a valutare l'affidabilità del Sistema e sottolineando la volontà di utilizzare la stessa metodologia anche in relazione ad un analogo processo di riforma nell'ambito del settore gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le imprese di distribuzione di gas naturale (di seguito: imprese di distribuzione) e i loro utenti (di seguito: UdD) sono tenuti ad effettuare gli scambi informativi relativi alle prestazioni di qualità commerciale regolate ed alla prestazione di *switching* tramite il c.d. “standard obbligatorio di comunicazione” (di seguito: standard di comunicazione), utilizzando le regole ed i tracciati informativi approvati con determina del Direttore della Direzione Mercati;
- con la deliberazione 229/2012/R/gas l’Autorità ha emanato disposizioni in materia di *settlement* gas, prevedendo che ogni impresa di distribuzione sia tenuta a mettere a disposizione di ciascun UdD - via posta elettronica certificata o, alternativamente, tramite soluzioni basate su tecnologia web, secondo quanto riportato nell’Allegato C al TISG - le informazioni relative:
 - a) al prelievo annuo ed al profilo di prelievo standard attribuiti a ciascun punto di riconsegna (di seguito: PdR) per l’anno termico successivo alla loro determinazione o aggiornamento, ai sensi dei commi 22.1 e 22.4 del TISG;
 - b) all’elenco dei punti di riconsegna nella propria titolarità a partire dal mese successivo a quello di invio di cui al comma 22.3 del TISG;
- con il documento per la consultazione 192/2014/R/gas l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione all’estensione del SII anche al settore del gas naturale in tempi rapidi e sulla scorta dell’esperienza acquisita per il settore elettrico;
- alla luce dei benefici che una gestione centralizzata dei processi per il tramite del SII può comportare, nel precitato documento per la consultazione vengono indicati i primi flussi oggetto di implementazione ossia:
 - a) in analogia a quanto fatto per il settore elettrico, quello della messa a disposizione delle informazioni e dei dati rilevanti per le attività disciplinate dal TISG;
 - b) per quanto concerne i processi di carattere commerciale finalizzati alle gestione dei clienti finali, quelli inerenti alla rilevazione degli esiti di attivazione e disattivazione della fornitura, alla gestione della procedura di *pre-check*, dello *switching* e della voltura. Quest’ultima attraverso la sua completa regolazione nell’ambito del SII a seguito dell’emanazione della deliberazione in esito al documento per la consultazione 547/2013/R/com;
- le proposte in tema di accreditamento, di individuazione dei dati rilevanti costituenti il RCU e di primo popolamento riportate nel documento per la consultazione 192/2014/R/gas sono state elaborate in ragione dei processi che si intendono inserire *in primis* nel perimetro operativo del SII;
- il documento per la consultazione 192/2014/R/gas propone un percorso di estensione del SII al settore del gas suddiviso, in sintesi, nelle seguenti fasi:
 - a) fase 1 - attività propedeutiche alla creazione del RCU gas (definizione regolazione nuova voltura contrattuale nell’ambito del SII, accreditamento imprese di distribuzione, definizione specifiche tecniche processo di

popolamento e aggiornamento *on condition*, ovvero solo in occasione di eventuali modifiche dello stato dei PdR per attivazione, disattivazione, *switching*);

- b) fase 2 - popolamento e aggiornamento RCU gas (primo popolamento RCU attraverso caricamento massivo da parte delle imprese di distribuzione, obbligo di trasmissione aggiornamenti *on condition* per attivazioni, disattivazioni e *switching*, accreditalmento Udd, accreditalmento controparti commerciali, entrata in vigore nuova voltura contrattuale nell'ambito del SII);
- c) fase 3 - primi processi afferenti al *settlement* mensile (messa a disposizione anagrafica mensile e annuale agli Udd);
- d) fase 4 - implementazione *pre-check* e reingegnerizzazione *switching*;
- e) fase 5 - ulteriori processi afferenti al *settlement* e commerciali in genere.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le osservazioni pervenute in esito al documento per la consultazione 192/2014/R/gas hanno evidenziato un generale apprezzamento circa l'introduzione del SII nel settore del gas naturale attraverso l'implementazione graduale dei processi, in analogia a quanto fatto per il settore elettrico, partendo dalla costituzione del RCU; solo alcuni, ritornando sul modello di funzionamento del SII, hanno formulato osservazioni circa un preferibile utilizzo del SII quale solo certificatore dei flussi scambiati;
- in riferimento alle modalità e alle tempistiche di accreditalmento e popolamento del RCU, da alcune associazioni di settore è stata manifestata la necessità di avere a disposizione, in particolare per il popolamento del RCU, un periodo congruo, dalla definizione delle istruzioni operative del Gestore del SII, alla scadenza prevista per il termine di tale attività;
- pur concordando con l'ipotesi che l'aggiornamento del RCU avvenga solo in occasione di eventuali modifiche e con riferimento ai dati dei punti di riconsegna oggetto di variazione (modalità *on condition*), alcune osservazioni hanno segnalato l'esigenza di avere un periodo transitorio di qualche mese in cui inviare con cadenza mensile tutto il set di dati costituente il RCU, in analogia a quanto avviene nel settore elettrico, al fine di consolidare il RCU e testare in modo esaustivo i collegamenti tra operatori e SII;
- alcune osservazioni sono pervenute in favore di una rapida implementazione nel perimetro operativo del SII delle fasi precedentemente descritte, auspicando delle tempistiche definite, al fine di consentire agli operatori di avere maggiore certezza del quadro regolatorio e di adeguare ad esso anche eventuali interventi sui sistemi informativi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere sul percorso già tracciato per il settore elettrico, potendo peraltro realizzare i passaggi propedeutici al pieno funzionamento del Sistema, ovvero accreditalmento e primo popolamento, in tempistiche ridotte grazie alla notevole attività di standardizzazione promossa dall'Autorità in questi anni;

- prevedere che i soggetti obbligati all'accreditamento nella fase iniziale siano le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto del gas naturale (di seguito: imprese di trasporto) e gli UdD, secondo quanto definito dal Regolamento per il funzionamento del SII; è rinviato a successivo provvedimento l'approvazione del calendario di accreditamento relativo agli altri soggetti interessati;
- stabilire che le suddette attività siano concluse entro il mese di ottobre 2014 con riferimento ai gestori di infrastrutture ossia le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione, in modo da consentire l'avvio delle procedure di popolamento, ed entro il mese di dicembre 2014 per quanto concerne gli UdD;
- al fine di accertare il rispetto degli adempimenti da parte dei soggetti tenuti ad accreditarsi al SII, che il Gestore del SII invii mensilmente all'Autorità la reportistica del SII di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera e), punto ii., dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10;
- confermare sostanzialmente quanto illustrato in consultazione in relazione alla fase di popolamento, di competenza dell'impresa di distribuzione, con riferimento sia ai dati rilevanti per la costituzione del RCU, che sono già stati definiti nell'ambito dell'anagrafica del punto di prelievo gestita con lo standard di comunicazione, sia alle modalità di aggiornamento degli stessi;
- stabilire quindi che, una volta terminato l'accreditamento delle imprese di distribuzione, si proceda con un primo popolamento del RCU secondo le modalità stabilite dal Gestore del SII attraverso apposite specifiche tecniche e che tale fase sia portata a compimento entro il 31 dicembre 2014;
- in ragione della consistente attività di standardizzazione già effettuata per i flussi del settore del gas naturale, che permette di fissare delle tempistiche più stringenti rispetto a quanto fatto per il settore elettrico, prevedere un primo periodo di aggiornamento almeno mensile del RCU, al fine di stabilizzarne il contenuto, della durata di tre mesi, per poi passare alla modalità di aggiornamento c.d. "on condition" ossia solo in occasione di eventuali modifiche inerenti ai dati caratterizzati ciascun PdR ed entro il tempo massimo di 2 giorni lavorativi;
- rinviare a successivo provvedimento l'emanazione delle direttive in tema di versamento da parte degli UdD del corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni per l'accreditamento

- 1.1 Le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto e gli utenti della distribuzione (di seguito: UdD) sono tenuti ad accreditarsi al SII secondo le modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento del medesimo.
- 1.2 L'accreditamento al SII è ultimato entro:
 - a) il 31 ottobre 2014 per le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto;
 - b) il 31 dicembre 2014 per gli UdD.
- 1.3 Il Gestore del SII trasmette mensilmente all'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettera e), punto ii., dell'Allegato A alla delibera ARG/com 201/10, la

reportistica in merito al rispetto degli adempimenti relativi al processo di accreditamento.

Articolo 2

Dati rilevanti costituenti il RCU

Abrogato.

Articolo 3

Disposizioni per il popolamento e l'aggiornamento del RCU

Abrogato

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.1, esclusivamente con riferimento ai PdR non attivi, ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a caricare soltanto i dati di cui alle lettere a), b) e j).
- 4.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 entrano in vigore l'1 ottobre 2014.
- 4.3 L'Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, pubblica le Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU, comprendenti il dettaglio dei flussi informativi standardizzati, entro 80 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 4.4 In deroga a quanto previsto al precedente comma 3.2, per il periodo gennaio - marzo 2015, le imprese di distribuzione devono provvedere all'aggiornamento almeno mensile del RCU.
- 4.4bis E' dato mandato al Gestore del SII di pubblicare le Specifiche Tecniche funzionali all'aggiornamento:
 - a) "on condition" del RCU, con riferimento agli esiti delle prestazioni che determinano la variazione dei dati rilevanti, ai sensi del precedente comma 3.2, in coerenza con la regolazione in materia di standard di comunicazione;
 - b) continuo del RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dall'UdD o nella conoscenza di quest'ultimo, quali i dati identificativi del cliente finale.
- 4.5 Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore del SII.
- 4.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 giugno 2014

per IL PRESIDENTE
Rocco Colicchio